



Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale

Consiglio di Amministrazione 27/02/2026

Assemblea soci 15/04/2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

sede legale in Bolzano, via del Macello 55

codice fiscale e Registro Imprese Bolzano n. 00129730214 – capitale sociale euro 201.993.752 interamente versato

www.volksbank.it

Indice

	Pagina
Indice	2
1 Obiettivo del documento	3
2 Quadro normativo di riferimento	3
2.1 Normativa esterna.....	3
2.2 Normativa interna.....	4
3 Definizioni e acronimi	5
4 Ambito di applicazione.....	6
5 Principali ruoli e responsabilità	6
5.1 Consiglio di amministrazione.....	6
5.2 Collegio sindacale.....	6
5.3 Comitato Amministratori indipendenti.....	6
5.4 Assemblea dei soci	6
5.5 Affari societari e legali	6
6 Procedure e macro-attività.....	7
6.1 Criteri per la stima della disponibilità di tempo	7
6.2 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi.....	9
6.3 Specificazione dei limiti.....	12
6.4 Valutazione della disponibilità di tempo.....	13
6.5 Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa	14

1 Obiettivo del documento

La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione o di componente del Collegio sindacale ed è preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale affidano agli Amministratori e ai Sindaci.

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale" (di seguito, il "Regolamento") adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca" o "Volksbank" o "BPAA") alla luce del quadro normativo di riferimento e delle previsioni statutarie nel prosieguo richiamate, disciplina, tenendo conto del principio di proporzionalità, il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché dal Direttore generale della Banca. Tale Regolamento tiene in considerazione la natura dei suddetti incarichi nonché le caratteristiche e dimensioni delle società presso le quali sono ricoperti.

Oltre al numero degli incarichi (fattore quantitativo), il Regolamento disciplina altresì gli adempimenti posti in capo al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, quali "organi competenti" chiamati a effettuare, ai sensi della normativa vigente, la valutazione preventiva circa la disponibilità di tempo che ciascun Esponente, in base a quanto dichiarato, può riservare all'espletamento dell'incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

Ulteriori previsioni in materia di tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico e valutazione dei requisiti di idoneità degli Amministratori e dei Sindaci sono contenute nella "Policy Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali", nel "Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali", nonché nei documenti "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" e "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale" tempo per tempo vigenti.

2 Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento è stato redatto in applicazione delle seguenti previsioni normative e statutarie.

2.1 Normativa esterna

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 26;
- Art. 2390 cod. civ.;
- Decreto Legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 (c.d. "divieto di *interlocking*") e Criteri delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione del divieto di *interlocking* tempo per tempo vigenti;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto MEF");

- Disposizioni Banca d'Italia in materia di governo societario Circolare B.I. n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ("Provvedimento Banca d'Italia 26 marzo 2019");
- Orientamenti Banca d'Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...) pubblicati a novembre 2023.

2.2 Normativa interna

- Statuto sociale, artt. 13 (Competenze dell'Assemblea), 20 (Composizione del Consiglio di amministrazione) e 33 (Collegio sindacale);
- Policy requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Policy Fit & Proper, o anche Policy FAP);
- Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Regolamento Fit & Proper, o anche Regolamento FAP);
- Documenti "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" e "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale" tempo per tempo vigenti, pubblicati nel sito internet www.volksbank.it, sezione Corporate Governance – Documenti societari.

3 Definizioni e acronimi

Amministratore e al plurale Amministratori	Il/i componente/i del Consiglio di amministrazione di BPAA.
Banca o Volksbank o BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.
Collegio sindacale o Organo di controllo o Cs	il Collegio sindacale di BPAA.
Consiglio di amministrazione o Organo di amministrazione o Cda	il Consiglio di amministrazione di BPAA.
Esponenti aziendali o Esponenti	i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti effettivi del Collegio sindacale e il Direttore generale di Banca Popolare dell'Alto Adige spa, salvo quanto di volta in volta specificato per quest'ultimo.
Incarichi	gli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti dagli Esponenti presso società terze rilevanti così come di seguito definiti (nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società).
Incarico esecutivo	l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione che: a) è membro del comitato esecutivo, ove istituito, o destinatario di deleghe o che svolge, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale; b) riveste incarichi direttivi, sovrintende a specifiche aree della gestione aziendale o partecipa a comitati manageriali, comunque denominati; (ii) direttore generale, comunque denominato.
Incarico non esecutivo	l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione non esecutivo; (ii) componente del collegio sindacale.
Informativa al pubblico in materia di governo societario	il documento informativo redatto dalla Banca ai sensi della Circolare n. 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII e pubblicato nel sito internet www.volksbank.it , nella sezione Corporate Governance, Documenti societari.
Organi sociali	gli Organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione) e di controllo (Collegio sindacale) della Banca.
Organo competente	L'Organo sociale del quale l'Esponente è componente; per il Direttore generale indica il Consiglio di amministrazione.
Regolamento	il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale".
Statuto sociale o Statuto	lo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa nella versione tempo per tempo vigente.

4 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli Amministratori e ai Sindaci nominati dopo la sua approvazione, inclusi quelli eletti nell'ambito della stessa Assemblea dei soci.

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicati i divieti previsti dall'art. 20 e dall'art. 33 dello Statuto, nonché il c.d. divieto di *interlocking* previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e tenuto conto dei Criteri delle Autorità di Vigilanza tempo per tempo vigenti per l'applicazione di tale divieto di *interlocking*.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.

5 Principali ruoli e responsabilità

Di seguito si elencano i principali ruoli e responsabilità rappresentati nel documento.

5.1 Consiglio di amministrazione

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione approva il presente Regolamento – con il contributo consultivo del Comitato Amministratori indipendenti, sentito il Collegio sindacale – da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il presente Regolamento. Gli aggiornamenti successivi sono approvati con le medesime modalità.

5.2 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è sentito dal Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del presente Regolamento, tenuto in particolare conto del ruolo dell'Organo di controllo quale "organo competente" nell'ambito delle valutazioni di idoneità dei Sindaci.

5.3 Comitato Amministratori indipendenti

Il Comitato Amministratori indipendenti rilascia un parere motivato scritto al Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del presente Regolamento.

5.4 Assemblea dei soci

Nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria approva il presente Regolamento, che viene successivamente pubblicato nel sito internet della Banca.

5.5 Affari societari e legali

Affari societari e legali cura la predisposizione del presente Regolamento. Cura altresì la raccolta e la gestione, anche mediante gli applicativi in uso, delle dichiarazioni/informazioni

rese dagli Amministratori, dai Sindaci e dal Direttore generale circa le cariche dagli stessi ricoperte presso società terze ai sensi del presente Regolamento nonché in merito alle altre attività lavorative e professionali svolte.

6 Procedure e macro-attività

Nell'ambito della definizione della disponibilità di tempo e dei limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale si possono distinguere le seguenti fasi, trattate nei paragrafi successivi:

- criteri per la stima della disponibilità di tempo;
- determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi;
- specificazioni dei limiti;
- valutazione della disponibilità di tempo;
- superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa.

6.1 Criteri per la stima della disponibilità di tempo

La stima del tempo minimo ritenuto adeguato per l'efficace svolgimento dell'incarico da parte dell'Esponente viene determinata dagli Organi competenti sulla base dei seguenti criteri.

Muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca e sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e/o da altre attività lavorativa/professionale, è pari a 260 FTE (*Full Time Equivalent*) annui, può essere stimato (i.e.: dato indicativo) il seguente tempo necessario minimo (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo:

Presidente del Consiglio di amministrazione:	48 giorni
Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale:	tempo pieno¹
Amministratore esecutivo²:	48 giorni

¹ Fatto salvo il tempo necessario allo svolgimento di eventuali incarichi presso società terze (nel rispetto dei limiti definiti nel paragrafo 6.2 di questo Regolamento), l'impegno dell'Amministratore delegato (se nominato) è tendenzialmente a tempo pieno, considerando oltre alle attività consiliari e manageriali, anche ulteriori attività esterne connesse/sinergiche al ruolo (per es. attività di rappresentanza, cariche in associazioni di categorie, organismi di sistema, ecc.), preventivamente valutate dal Consiglio di amministrazione. In particolare, quest'ultimo accerta che tali attività non pregiudichino la possibilità per l'Amministratore delegato di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

² Per Amministratore esecutivo si intende anche l'Amministratore componente del Comitato di Credito, laddove istituito (cfr. art. 32 comma 2 dello Statuto) nonché l'Amministratore che svolge un incarico avente natura esecutiva

Amministratore non esecutivo:	36 giorni
Amministratore indipendente:	38 giorni
Presidente di comitato endo-consiliare³:	12 giorni aggiuntivi per ogni Comitato
Componente comitati endo-consiliari:	8 giorni aggiuntivi per ogni Comitato
Presidente del Collegio Sindacale:	48 giorni
Sindaco effettivo:	42 giorni

Per la stima definitiva gli Organi competenti effettuano una valutazione caso per caso con indicazione del relativo esito nel Documento “Composizione quali-quantitativa ottimale” di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale uscente in vista del rinnovo. Il *time commitment* dell’Esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- del ruolo dell’Esponente all’interno dell’Organo (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della Banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni del Collegio sindacale nonché del Consiglio di amministrazione e dei Comitati ai quali gli Esponenti sono chiamati a partecipare, misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti; oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per il Presidente del Consiglio di amministrazione/Collegio Sindacale, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni dell’Organo;
- del tempo necessario per le interlocuzioni con le strutture aziendali interne e/o con le Funzioni aziendali di Controllo;
- della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction*/formazione continua e per far fronte a possibili attività straordinarie.

a fronte della sua nomina quale “responsabile per l’antiriciclaggio” ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019.

³ Per Comitato endo-consiliare si intende il Comitato Rischi e il Comitato Amministratori indipendenti (cfr. art. 28 comma 2 e art. 30 dello Statuto), oltre al Comitato di Credito, laddove istituito (cfr. art. 32 dello Statuto). Per ulteriori informazioni in merito all’articolazione dei comitati apicali tempo per tempo istituiti in BPAA, si rinvia al documento “Informativa al pubblico in materia di governo societario” pubblicato sul sito internet www.volksbank.it.

Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale

Gli Organi competenti verificano lo sviluppo e l'aggiornamento nel continuo di stime in ordine al tempo reputato necessario all'espletamento dell'incarico da parte di ciascun Esponente avendo riguardo, tra l'altro, ai dati storici in ordine alla frequenza e alla durata delle riunioni.

In sede di valutazione dell'idoneità degli Esponenti e, successivamente, nel continuo, l'Organo competente verifica la disponibilità di tempo in capo agli stessi tenendo anche conto:

- della loro esperienza pregressa e del livello di competenza maturato per lo svolgimento dell'incarico nella Banca;
- della loro presenza alle riunioni degli Organi e/o Comitati;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni.

L'eventuale supero del tempo massimo di 260 FTE dovrà essere giustificato dall'Esponente interessato sulla base di circostanze specifiche inerenti all'attività svolta (ad es. attività professionali o imprenditoriali che richiedono lavoro extra in giorni festivi).

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'Esponente, ma concorre alla valutazione dell'idoneità dello stesso.

6.2 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

Fatti salvi i limiti e i divieti di cui agli artt. 20 e 33 dello Statuto nonché il divieto di cui all'art. 36 D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di *interlocking*), ciascun Esponente può ricoprire contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi alternative, o soglie di attenzione, ferme restando eventuali deroghe al numero massimo di incarichi non esecutivi che l'Organo competente potrà valutare nell'interesse della Banca e a fronte della disponibilità di tempo per l'incarico in BPAA che l'Esponente dovrà comunque garantire:

a) Presidente del Consiglio di amministrazione

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 7 incarichi in società di qualsiasi natura di cui non più di 2 incarichi esecutivi, e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 3 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 5 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Presidente del Consiglio di amministrazione		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		7		escluso
		2 (*)		
di cui	Società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.	2 (*)	3	
		oppure		
			5	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.3 del Regolamento.

b) Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, nessun incarico esecutivo; può ricoprire complessivamente 2 incarichi non esecutivi in società di qualsiasi natura e comunque non più di 1 incarico non esecutivo o di controllo in altre società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		2		escluso
		0 (*)		
di cui	Società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.	0 (*)	1	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.3 del Regolamento.

Come previsto nel precedente paragrafo 6.1 del Regolamento, l'impegno dell'Amministratore delegato (se nominato) è tendenzialmente a tempo pieno, considerando oltre alle attività consiliari e manageriali, lo svolgimento di eventuali incarichi presso società terze (nel rispetto dei limiti sopra definiti) nonché altre attività esterne connesse/sinergiche al ruolo (per es. attività di rappresentanza, cariche in associazioni di categorie, organismi di sistema, ecc.), preventivamente valutate dal Consiglio di amministrazione. In particolare, quest'ultimo accerta che tali attività non pregiudichino la possibilità per l'Amministratore delegato di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

c) Amministratore esecutivo

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 8 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 2 esecutivi e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Amministratore esecutivo		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		8		escluso
		2 (*)		
di cui	Società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.	2 (*)	4	
		oppure		
			6	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.3 del Regolamento.

d) Amministratore non esecutivo

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 9 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 3 esecutivi e comunque non più di 3 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Amministratore non esecutivo		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		9		escluso
		3 (*)		
di cui	Società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.	3 (*)	5	
		oppure		
			8	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.3 del Regolamento.

e) Presidente del Collegio sindacale

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 8 incarichi in società di qualsiasi natura di cui non più di 2 incarichi esecutivi, e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Presidente del Collegio sindacale		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		8		escluso
		2 (*)		
di cui	Società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.	2 (*)	4	
		oppure		
			6	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.3 del Regolamento.

f) Sindaco effettivo

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 9 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 3 esecutivi e comunque non più di 3 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Sindaco effettivo		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		9		escluso
		3 (*)		
di cui	Società operanti nel settore finanziario/assicurativo non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.	3 (*)	5	
		oppure		
			8	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.3 del Regolamento.

6.3 Specificazione dei limiti

Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 6.2, si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti:

- all'interno del medesimo gruppo;
- nelle società non rientranti nel Gruppo BPAA, in cui BPAA detenga una partecipazione, diretta o indiretta, che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tali società;
- l'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi è esecutivo; negli altri casi si considera non esecutivo.

Sono altresì esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 6.2 gli incarichi ricoperti:

- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un Esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'Esponente;
- in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- quale sindaco supplente;
- nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del cod. civ., l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico;

- presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici non economici, associazioni senza scopo di lucro ed entri del terzo settore.

È fatta salva la possibilità per l'Organo competente di effettuare una diversa valutazione sulla rilevanza o meno delle società presso le quali l'Esponente ricopre un incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 6.5 del presente Regolamento.

Resta fermo che, laddove gli incarichi di cui al presente paragrafo 6.3 incidano sulla disponibilità di tempo dell'Esponente, occorre che tale circostanza sia segnalata da quest'ultimo all'Organo competente nell'ambito della verifica dei requisiti di idoneità a rivestire la carica e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti.

6.4 Valutazione della disponibilità di tempo

Gli Organi competenti procedono all'accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità riguardanti la disponibilità di tempo in capo ai propri Esponenti. Il Consiglio di amministrazione procede altresì all'accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità riguardanti la disponibilità di tempo in capo al Direttore generale, essendo l'Organo che conferisce tale incarico ai sensi delle previsioni dell'art. 28 dello Statuto.

Per considerare sufficiente l'impegno in termini di tempo che un Esponente può dedicare allo svolgimento dell'incarico, gli Organi competenti conducono tanto una valutazione di tipo quantitativo sul numero degli altri incarichi dallo stesso ricoperti che qualitativa, prendendo in considerazione ad es. fattori quali:

- le dimensioni e la situazione degli enti in cui le cariche sono ricoperte unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- il luogo o il paese di insediamento degli enti;
- altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'Esponente è coinvolto);
- i tempi di viaggio necessari per il ruolo;
- il numero di riunioni previste per gli organi di amministrazione e controllo;
- il tempo necessario per la preparazione e la formazione continua nonché per affrontare circostanze impreviste.

L'accertamento di cui sopra è condotto *in primis* alla luce delle informazioni e delle motivazioni comunicate dagli Esponenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, come declinata nella Policy FAP e nella regolamentazione interna di dettaglio (*cfr.*, in particolare, le previsioni attuative riportate nel Regolamento FAP, alle quali si fa espresso rinvio).

A tal fine, gli Esponenti dichiarano su modulistica predisposta dalla Banca il possesso dei requisiti per la carica e la sussistenza delle competenze richieste. Gli Esponenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta rispetto alle informazioni rese nell'ambito delle suddette dichiarazioni.

Nell'ambito della suddetta comunicazione, l'Esponente specifica il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono e dichiara di poter dedicare all'incarico il tempo stimato necessario dalla Banca.

La valutazione dell'idoneità degli Esponenti è condotta dall'Organo competente entro 30 giorni dalla nomina assembleare o prima della nomina nei casi in cui la nomina non spetti all'Assemblea, conformemente alle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche.

L'Organo competente valuta, nel corso del mandato, con cadenza periodica, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità degli Esponenti, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti capaci di incidere sulla situazione dell'Esponente, nonché salvo le previsioni di cui alla Policy FAP.

La verifica di idoneità fornisce riscontro dei requisiti di qualificazione per le nomine endoconsiliari; il verbale di accertamento riporta in maniera puntuale ed analitica i criteri di valutazione e argomenta le scelte dell'Organo competente, con particolare riferimento alle situazioni o fatti previsti dal Decreto MEF che possono richiedere da parte di tale Organo valutazioni connotate da un margine di discrezionalità.

Il verbale di accertamento è trasmesso a Banca d'Italia unitamente alla documentazione indicata nel Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021.

6.5 Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa

In occasione dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale è reso noto l'elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti presso società terze che i candidati Amministratori/Sindaci sono tenuti a fornire unitamente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.4 del presente Regolamento.

Nel corso del mandato, gli Esponenti sono tenuti a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie, mantenendole costantemente aggiornate e dando tempestiva comunicazione in caso di variazioni. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica eventualmente predisposta dalla funzione che svolge le attività di segreteria del Consiglio di amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

Nel caso di superamento del limite al cumulo incarichi, gli Esponenti informano tempestivamente l'Organo competente, il quale valuta la circostanza nell'interesse della Banca ed invita gli Esponenti ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento.

Qualora gli incarichi ricoperti presso società terze non pregiudichino la possibilità per l'Esponente di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni, l'Organo competente potrà valutare ed avrà facoltà di derogare ai limiti sopra previsti per gli incarichi non esecutivi (cfr. Paragrafo 6.2). Tale deroga, da applicare caso per caso ed in funzione dell'interesse della Banca, dovrà tenere conto delle circostanze specifiche quali a titolo semplificativo e non esaustivo: la dimensione, l'assetto organizzativo

interno, la tipologia di attività, l'effettivo *time commitment* richiesto da tali società terze. Di tale valutazione si darà atto nell'ambito del documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario".

In caso di mancato adeguamento degli Esponenti alle prescrizioni di questo Regolamento, l'Organo competente menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e potrà proporre alla medesima determinazioni in merito all'eventuale provvedimento di revoca dell'Esponente stesso. |